

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TIROCINIO
E LA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO IL
SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA'
DELL'AZIENDA USL DI MODENA**

INDICE

1. Oggetto	3
2. Tirocinio post laurea ai fini dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo	3
Requisiti di ammissione al tirocinio.....	3
Modalità di presentazione della domanda	4
Sedi di tirocinio.....	4
Tutela della salute	5
Obblighi del tirocinante.....	5
Ruolo e compiti del tutor	5
Attestazione finale	6
3. Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia	6
Requisiti di ammissione al tirocinio.....	6
Modalità di presentazione della domanda	6
Sedi di tirocinio.....	7
Progetto ed obiettivi di tirocinio	7
Tutela della salute	7
Obblighi del tirocinante.....	7
Ruolo e compiti del tutor	8
Attestazione finale	9
4. Frequenza volontaria per attività specialistica di psicoterapia	10
Soggetti ammessi alla frequenza volontaria.....	10
Durata ed articolazione oraria della frequenza	10
Autorizzazione alla frequenza	11
Ammissione alla frequenza.....	11
Tutela della salute	11
Obblighi del frequentatore	12
Attestazione finale	12
Cessazione della frequenza	12

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di ammissione e svolgimento del tirocinio post-laurea ai fini dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo e del tirocinio di psicoterapia, sulla base di specifica normativa e di convenzioni sottoscritte dall'Azienda USL di Modena con le istituzioni universitarie o Scuole di psicoterapia riconosciute formalmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da realizzarsi presso le sedi del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità dell'Azienda USL di Modena.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, la frequenza volontaria da svolgersi presso le medesime sedi anzidette.

Tali esperienze non costituiscono in alcun caso rapporto di lavoro e non prevedono per l'Azienda alcun onere finanziario o retributivo.

2. Tirocinio post laurea ai fini dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo

Requisiti di ammissione al tirocinio

Il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità accoglie i laureati in Psicologia per lo svolgimento di un periodo di 12 mesi di tirocinio professionalizzante finalizzato all'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.

In via eccezionale, il Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità potrà autorizzare lo svolgimento del tirocinio per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo, nei limiti della disponibilità dei posti e dei tutor, a condizione che il progetto formativo o di ricerca sia definito congiuntamente con l'Università.

Possono essere ammessi al tirocinio i laureati in Psicologia (vecchio ordinamento, laureati Classe 58/S e Classe LM-51) presso le Università della Regione Emilia-Romagna, previa stipula di convenzione con l'Università di riferimento, secondo modalità e condizioni definite dal presente Regolamento.

E' possibile ammettere laureati provenienti da Università fuori Regione, previa stipula di convenzione con l'Università di riferimento, con le stesse modalità e condizioni definite dal presente Regolamento.

Si precisa che:

- il tirocinio post laurea è incompatibile con l'attività libero professionale e/o con rapporti di lavoro subordinato presso i medesimi Servizi dell'Azienda USL o con l'assegnazione di borsa di studio o di specializzazione se svolti nella medesima Unità Operativa
- l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego ed i tirocinanti non possono essere in alcun modo impiegati per attività che si configurino come sostituzione di personale, anche temporanea, o come risorsa aggiuntiva
- il tirocinante dovrà svolgere la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni date dal tutor del tirocinio, in coerenza con le disposizioni relative al settore ed ai regolamenti generali dell'Azienda; qualora la presenza e l'attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi perseguiti dalla struttura è

- facoltà dell'Azienda sospendere o revocare, con provvedimento motivato comunicato all'Università, lo svolgimento del tirocinio
- il tirocinio deve avere carattere continuativo: un'interruzione prolungata per un periodo superiore a un terzo di quello previsto sarà considerata motivo di invalidazione con conseguente obbligo da parte del tirocinante di ripetere l'intero periodo di tirocinio; l'Università potrà valutare eventuali richieste di sospensione in caso di gravidanza/maternità ovvero per gravi e documentati motivi; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto dall'interessato direttamente all'Ufficio tirocini dell'Università e corredate da idonea documentazione
 - il tirocinante affiancherà il tutor nelle attività della U.O. presso la quale quest'ultimo presta servizio; data la natura dei percorsi e dei prodotti psicologici erogati dall'Azienda tali attività possono svolgersi anche in sedi esterne all'Azienda sanitaria.

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati devono presentare apposita domanda per l'ammissione in tirocinio post-laurea presso il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità sulla base di quanto definito da specifico Avviso pubblicato nella pagina internet aziendale nel mese di gennaio e nel mese di giugno di ogni anno.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere inviate dal 10 al 31 gennaio e dal 10 al 30 giugno di ogni anno all'indirizzo e/mail individuato dal Responsabile del Servizio Psicologia Clinica ed indicato espressamente nell'Avviso sopra citato.

Gli aspiranti che hanno inviato la domanda entro i termini suindicati dovranno presentarsi nel giorno e orario indicati espressamente nell'Avviso sopra citato per sostenere un colloquio di orientamento con il Coordinatore dei tirocini del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità ai fini dell'attribuzione della sede presso cui verrà svolto il tirocinio e del tutor di riferimento.

Nel caso in cui le domande presentate superino il numero dei posti messi a disposizione verrà formulata una graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione in ordine prioritario:

1. voto di laurea
2. provenienza da una Università della Regione Emilia-Romagna
3. provenienza da una Università di altra Regione (con priorità per i residenti nella Provincia di Modena)
4. laureati nuovo ordinamento

Di norma, si stabilisce che l'inizio del tirocinio deve avvenire nei mesi di marzo e settembre di ogni anno. Per ciascun aspirante la decorrenza viene, in ogni caso, definita nel corso del colloquio di orientamento anzidetto, coerentemente al posto e al tutor assegnato.

Sedi di tirocinio

Annualmente il Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità effettua la ricognizione delle sedi e dei tutor disponibili determinando conseguentemente i posti da indicare nell'Avviso per l'ammissione al tirocinio post-laurea.

Tutela della salute

Come previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 i tirocinanti debbono sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prima di iniziare l'attività presso le strutture dell'Azienda. L'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari.

Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto ai seguenti obblighi:

- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio (tutela della privacy);
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;
- comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata dal progetto formativo.

Ruolo e compiti del tutor

Ciascun tutor può seguire, di norma, non più di 3 tirocinanti indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Il tutor viene individuato tra gli Psicologi iscritti da almeno 3 anni alla sezione A dell'Albo che intrattengono con l'Azienda un rapporto professionale sistematico in qualità di dipendenti o collaboratori con la qualifica di Psicologo ed impegno orario pari almeno all'impegno richiesto per assolvere la funzione di tutorship.

Il tutor ha diritto al riconoscimento dei crediti ECM nella misura determinata dalla normativa vigente. Il riconoscimento dei crediti deve essere richiesto dal professionista mediante registrazione al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) all'indirizzo web <https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>.

Per l'intera durata del tirocinio il tutor deve assolvere alle seguenti funzioni:

- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale
- programmazione, con il tirocinante, dei contenuti del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro; in questa fase il tutor dovrà armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute dal tirocinante
- verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza
- svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza

- valutazione consuntiva del tirocinio: tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza
- introdurre il tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico
- applicare l'art. 33 de Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante

Per l'Azienda USL di Modena viene individuato un "Coordinatore dei tirocini di Psicologia" nella persona del Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità, o suo delegato.

Attestazione finale

A richiesta dell'interessato, il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità provvederà al rilascio di certificazione attestante il periodo di tirocinio, sulla base della documentazione acquisita agli atti. Detta certificazione sarà sottoscritta dal Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità, o suo delegato.

Una copia dell'attestazione finale viene trattenuta agli atti del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità.

3. Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia

Ai sensi del citato art. 3 della L. 56/89, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano un'adeguata formazione e addestramento in psicoterapia presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Scuole e Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Requisiti di ammissione al tirocinio

L'Azienda USL accoglie allievi iscritti presso le Scuole o Istituti suddetti, secondo la disponibilità di sedi e tutor e per un numero di ore stabilito per ogni anno di corso, a condizione che l'Università, Scuola o Istituto presso cui è iscritto il richiedente abbia stipulato con l'Azienda una convenzione specificatamente finalizzata allo svolgimento dei tirocini in argomento.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al tirocinio in psicoterapia ovvero di proseguimento del tirocinio oppure di cambio sede deve essere indirizzata al Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità utilizzando specifico modulo di richiesta. Nel caso di tirocinio pluriennale, la richiesta va ripetuta ogni anno.

Le scadenze per l'invio della domanda sono le seguenti:

- nuove domande: 30 gennaio di ogni anno
- proseguimento del tirocinio o cambio sede: 15 dicembre di ogni anno.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere inviate entro le date sopra indicate all'indirizzo e/mail individuato dal Responsabile del Servizio Psicologia Clinica e precisato espressamente nel modulo di richiesta.

Gli aspiranti che hanno inviato la domanda entro i termini suindicati saranno successivamente invitati a presentarsi per sostenere un colloquio di orientamento con il Coordinatore dei tirocini del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità ai fini dell'attribuzione della sede presso cui verrà svolto il tirocinio e del tutor di riferimento. La data di tale colloquio è comunicata con congruo anticipo.

In caso di cambio sede, è onere del tirocinante individuare un nuovo tutor di riferimento disponibile.

Sedi di tirocinio

All'inizio di ogni anno, il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità effettua la ricognizione degli orientamenti psicoterapeutici applicati in Azienda e della disponibilità di tutor.

Il Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità, sulla base di tali dati, individua la sede operativa ed il tutor aziendale di riferimento per i nuovi tirocinanti ammessi.

Il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità verifica, inoltre, se risulta attivata una convenzione con la Scuola di appartenenza del richiedente.

L'avvio del tirocinio è subordinato alla sottoscrizione della convenzione, quando questa non risulti già formalizzata.

Nell'ipotesi di un numero di richieste eccedente la disponibilità di posti, è data precedenza alle richieste di proseguimento del tirocinio e alle richieste di tirocinio inviate da studenti provenienti dalle Scuole di psicoterapia già convenzionate.

Progetto ed obiettivi di tirocinio

Il tirocinante, ottenuta l'individuazione della sede e del tutor di riferimento, avrà cura di comunicarli alla Scuola la quale predispone il progetto formativo.

Il progetto formativo e di orientamento consta di due copie, di cui una deve essere restituita al soggetto promotore ed una tenuta agli atti Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità. Il progetto formativo e di orientamento è sottoscritto dal tutor aziendale e dal Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità, o suo delegato, ed ha valore di autorizzazione all'effettuazione del tirocinio.

La data di effettivo inizio è concordata con il tutor aziendale.

Tutela della salute

Come previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 i tirocinanti debbono sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prima di iniziare l'attività presso le strutture dell'Azienda. L'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari.

Obblighi del tirocinante

Durante la frequenza il tirocinante è tenuto ai seguenti obblighi:

- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio (tutela della privacy);
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;
- comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata dal progetto formativo.

Ruolo e compiti del tutor

Il tutor viene individuato tra gli psicologi iscritti da almeno 3 anni alla sezione A dell'Albo che intrattengono con la struttura un rapporto professionale sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con la qualifica di Psicologo ed impegno orario pari almeno all'impegno richiesto per assolvere la funzione di tutorship.

Il tutor ha diritto al riconoscimento dei crediti ECM nella misura determinata dalla normativa vigente. Il riconoscimento dei crediti deve essere richiesto dal professionista mediante registrazione al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) all'indirizzo web <https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>.

Per l'intera durata del tirocinio il tutor deve assolvere alle seguenti funzioni:

- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale
- programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro; in questa fase il tutor dovrà armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute dal tirocinante
- verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza
- svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza
- valutazione consuntiva del tirocinio: tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza
- introdurre il tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico
- applicare l'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante

Per l'Azienda USL di Modena viene individuato un "Coordinatore dei Tirocini di Psicologia" nella persona del Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità, o suo delegato.

Attestazione finale

A richiesta dell'interessato, il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità provvederà al rilascio di certificazione attestante il periodo di tirocinio, sulla base della documentazione acquisita agli atti. Detta certificazione sarà sottoscritta dal Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità, o suo delegato.

Una copia dell'attestazione finale viene trattenuta agli atti del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità.

4. Frequenza volontaria per attività specialistica di psicoterapia

L'attivazione della frequenza volontaria presso il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità è subordinata alla valutazione, da parte del Responsabile del Servizio anzidetto, della presenza di specifici progetti clinici e formativi nell'articolazione delle attività.

L'attività di frequenza non comporta l'instaurazione di rapporto di impiego, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Azienda USL di Modena e non può essere retribuita sotto alcuna forma.

In particolare si sottolinea che la frequenza esclude o è incompatibile con:

- attività libero-professionale presso l'Azienda USL;
- sostituzioni di sanitari dipendenti o compiti di certificazione e rilascio referti;
- rapporto di lavoro subordinato o borsa di studio presso l'Azienda USL di Modena
- rapporto di lavoro con Aziende pubbliche o private, quando si configuri una situazione di conflitto d'interesse (reale o potenziale), ovvero sia prevista contrattualmente l'esclusività dello stesso rapporto o sia richiesto un impegno orario settimanale che non consente lo svolgimento dell'attività di frequenza.

I frequentatori volontari sono collocati, per quanto attiene l'aspetto didattico, sotto la responsabilità della Direzione del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità, alla quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo.

Soggetti ammessi alla frequenza volontaria

Sono ammesse alla frequenza volontaria le figure corrispondenti ai profili professionali operanti in Azienda, in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di personale del SSN.

L'ammissione alla frequenza volontaria, se compatibile con la presenza di specifici progetti clinici e formativi nell'articolazione delle attività del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità, è subordinata al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti specifici previsti per l'accesso ai concorsi alle posizioni aziendali di pari profilo professionale.

L'ammissione è, altresì, subordinata alla presa visione ed integrale accettazione del presente Regolamento.

Durata ed articolazione oraria della frequenza

La frequenza volontaria ha di norma durata minima di tre mesi e massima di un anno.

Annualmente il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità emetterà avviso pubblico per l'ammissione alla frequenza, a concorrenza delle disponibilità numeriche individuate in base alle condizioni organizzative dei diversi Servizi con attività di psicologia ed alla presenza di specifici progetti. Nell'ipotesi di domande superiori alle disponibilità dei posti, il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità formulerà una graduatoria degli aspiranti. Il punteggio sarà determinato valutando il curriculum formativo e professionale, rispettando il criterio del voto riportato nel titolo di studio conseguito ed in subordine quello della minore anzianità anagrafica.

Per i posti non assegnati con l'avviso pubblico si provvederà con apposito atto alle ammissioni sulla base delle richieste pervenute dopo la scadenza dell'avviso annuale, a concorrenza dei posti e sino alla scadenza dell'annualità. In questo caso le frequenze

decorreranno, a partire da febbraio di ogni anno, dal primo giorno non festivo di ogni mese.

La Direzione del Servizio Psicologia Clinica e di Comunità, in accordo con i Responsabili dei Servizi, dovrà stabilire la quantità e l'articolazione oraria della frequenza, fissando un limite di presenza tra le 15 e le 25 ore settimanali in relazione alle possibilità didattiche. Le ore di effettiva presenza potranno essere conteggiate in ragione di mese: al fine della verifica della frequenza, verranno predisposti appositi moduli che verranno compilati a cura del tutor.

Autorizzazione alla frequenza

Le autorizzazioni alla frequenza verranno rilasciate dal Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità successivamente alla formalizzazione della stessa con specifica Decisione.

Ammissione alla frequenza

Coloro che aspirano ad essere ammessi alla frequenza volontaria sono tenuti a presentare domanda compilando apposito modulo da ritirarsi presso il Dipartimento Cure Primarie. In particolare, i candidati indicheranno, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.:

- i dati anagrafici completi di recapito telefonico;
- l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti in corso;
- il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio finale
- il curriculum formativo e professionale
- l'abilitazione professionale;
- la Struttura presso la quale chiedono di effettuare la frequenza;
- l'eventuale periodo di frequenza volontaria già svolto, indicando la sede presso la quale si è svolta.

L'inizio della frequenza, conseguente all'ammissione, è subordinato comunque alla presentazione di adeguata polizza assicurativa contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Nelle more dell'istruttoria per l'ammissione alla frequenza, i richiedenti non potranno frequentare le Strutture operative aziendali.

I candidati ammessi a frequentare dovranno produrre entro e non oltre il 15° giorno dalla comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza dalla frequenza stessa:

- prova del versamento effettuato;
- la dichiarazione liberatoria debitamente compilata.

Tutela della salute

Come previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 i frequentatori, prima di iniziare la frequenza presso le strutture dell'Azienda, debbono sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, con oneri a carico del frequentatore.

L'autorizzazione alla frequenza sarà subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari.

Non possono essere ammesse alla frequenza volontaria le aspiranti in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa vigente. Le aspiranti alla frequenza volontaria in stato di gravidanza, per tutto il periodo di gestazione, non potranno essere inoltre ammesse alla frequenza di UU.OO. ove possano verificarsi condizioni di rischio per la madre e per il nascituro.

Lo stato di gravidanza deve essere comunicato al Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità ai fini della giustificazione dell'assenza e dell'osservanza delle norme di tutela della maternità.

Obblighi del frequentatore

Il frequentatore ha l'obbligo:

- dell'attestazione dei periodi di frequenza secondo le modalità stabilite dall'Azienda;
- di mantenere la riservatezza e di non divulgare dati e notizie dei quali sia venuto a conoscenza durante la frequenza. La violazione di questa norma costituisce grave motivo ai fini dell'immediata revoca della frequenza senza preavviso;
- di rispettare ogni regolamento, procedura, direttiva adottati e/o emanati dall'Azienda per i propri dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di frequentare l'incontro di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in ambiente di lavoro e sulle misure di tutela, organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, nella prima data utile fra quelle che saranno indicate.

Attestazione finale

A richiesta dell'interessato, il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità provvederà al rilascio di certificazione attestante il periodo di frequenza, sulla base della documentazione agli atti. Detta certificazione sarà sottoscritta dal Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità, o suo delegato.

Una copia dell'attestazione finale viene trattenuta agli atti del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità.

Cessazione della frequenza

Tutti i frequentatori che intendano sospendere la frequenza sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità; in caso contrario, non potrà essere riconosciuto il periodo di frequenza già effettuato.

I candidati ammessi a frequentare che non producono la documentazione prevista dall'avviso decadono dalla frequenza stessa.

Decadono dalla frequenza, prima del compimento del periodo prestabilito, coloro che vengano segnalati inadempienti o di fatto assenti ingiustificati per un periodo superiore a 30 giorni continuativi o 90 cumulativi nel corso dell'anno, previ accertamenti d'ufficio, nonché coloro che non rispettino l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, ferme restando le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.